



Comune di Sant'Olcese
(Città Metropolitana di Genova)

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 n°4 in data 28-03-19

SETTORE FINANZIARIO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica..

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

BOERO MATTEO	P	PITTALUGA GIANLUIGI	P
DANTE SARA	P	POGGI FLAVIO	A
LANZAVECCHIA MARIA GRAZIA	A	SANNA ARMANDO	P
LOTTICI SIMONA	P	TADDEO GABRIELE	A
MARIN SIMONE	A	TRUCCO ENRICO	P
PEDULLA' LISA	P	VIOLA ELENA	A
PICCO PAOLO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5

Assume la presidenza il Signor BOERO MATTEO, in qualità di Consigliere, assistito dal Segretario comunale dott. Scrocco Domenico

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

F.to Il Responsabile del Settore finanziario
SALVAREZZA VITTORIO

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

F.to Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espresso il proprio consenso ad essere video ripreso a norma di Regolamento;

- udita l'esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, **Enrico Trucco**, in qualità di relatore;
- Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n° 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- a) l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- b) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- c) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

- ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

- richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n° 147, come modificati dall'art. 1, comma 1, del D.L. n° 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n° 201, del 2011;

- richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n° 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

- visto inoltre l'art. 1, comma 28, della legge n° 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n° 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;
- atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
 - a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
 - b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il Comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
 - c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);
- vista la delibera C.C. n° 6 del 27.03.2018 con la quale sono state approvate per l'anno 2018 le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU	Esente	===
Aliquota per unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	Esente	
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille	
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0,0 per mille	

- vista la propria deliberazione n° 3 del 28.03.2019, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le aliquote/detractions ai fini del pagamento dell'IMU;
- considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, è possibile determinare le aliquote e la detrazione a relative alla TASI da applicare per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n° 147/2013, e dell'art. 1, comma 28, della legge n° 208/2015, secondo il seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi	Esente	===

del regolamento IMU		
Aliquota per unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	Esente	
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille	
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0,0 per mille	

- preso atto che il comma 2 dell'art. 9bis del D.L. n° 47/2014 (convertito dalla legge n° 80/2014) stabilisce che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi;

- visto l'art. 1, comma 14, della legge n° 208/2015 che ha eliminato dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- dato atto che il mancato gettito TASI abitazione principale verrà compensato anche per il presente esercizio con trasferimenti erariali nell'importo che il ministero ha quantificato in € 453.999,15;

- preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2019 è stato previsto un gettito pari a € 5.700,00 quale entrata relativa alla TASI derivante unicamente dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dagli immobili "merce" e dall'unità immobiliare posseduta dai cittadini AIRE;

- dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica,
- sicurezza,
- manutenzione strade,
- manutenzione del verde pubblico,
- sgombero neve,
- protezione civile;

- visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dal bilancio di previsione anno 2019, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	272.000,00
	a) Acquisto beni	0,00
	b) Prestazioni di servizi	272.000,00

2	SICUREZZA	262.655,16
	a) Spese per il personale	235.436,09
	b) Acquisto beni	8.950,00
	c) Prestazioni di servizi	17.000,00
	d) Imposte e tasse	1.269,07
3	MANUTENZIONE STRADE	165.053,50
	a) Spese per il personale	97.612,93
	b) Acquisto beni	10.000,00
	c) Prestazioni di servizi	51.000,00
	d) Interessi passivi	2.881,46
	e) Imposte e tasse	3.559,11
4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	11.700,00
	a) Acquisto beni	200,00
	b) Prestazioni di servizi	11.500,00
5	SGOMBERO NEVE	11.000,00
	a) Acquisto beni	3.500,00
	b) Prestazioni di servizi	7.500,00
6	PROTEZIONE CIVILE	16.808,66
	a) Spese per il personale	7.000,00
	b) Acquisto beni	0,00
	c) Prestazioni di servizi	9.500,00
	d) Trasferimenti	0,00
	e) Imposte e tasse	308,66
	TOTALE	739.217,32

a fronte di un gettito di € 459.699,15 (di cui € 453.999,15 conto Stato ed € 5.700,00 conto Ente), ed una copertura del 62,1873%);

- ritenuto di provvedere in merito;

- visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- visto il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n° 292 del 17 dicembre 2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
- visto il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n° 28 del 2 febbraio 2019) che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n° 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n° 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
- visto il “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”, adottato con propria deliberazione n° 42 del 07.08.2014 e modificato con C.C. n° 17 del 29.04.2016;
- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- visto il parere dell'organo di revisione dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n° 267/2000, agli atti del presente provvedimento;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- con voti unanimi favorevoli, essendo 8 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA

1°) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU	Esente	===
Aliquota per unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	Esente	
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille	
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0,0 per mille	

2°) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 6 marzo 2014, n° 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n° 68;

3°) di stimare in € 5.700,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;

4°) di stabilire in € 739.217,32 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI (conto Stato + conto Ente), di cui si riportano le risultanze finali con una copertura pari al 62,1873%:

ND	SERVIZIO	COSTI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	272.000,00
	a) Acquisto beni	0,00
	b) Prestazioni di servizi	272.000,00
2	SICUREZZA	262.655,16
	a) Spese per il personale	235.436,09
	b) Acquisto beni	8.950,00
	c) Prestazioni di servizi	17.000,00
	d) Imposte e tasse	1.269,07
3	MANUTENZIONE STRADE	165.053,50
	a) Spese per il personale	97.612,93
	b) Acquisto beni	10.000,00
	c) Prestazioni di servizi	51.000,00
	d) Interessi passivi	2.881,46
	e) Imposte e tasse	3.559,11
4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	11.700,00
	a) Acquisto beni	200,00
	b) Prestazioni di servizi	11.500,00
5	SGOMBERO NEVE	11.000,00
	a) Acquisto beni	3.500,00
	b) Prestazioni di servizi	7.500,00
6	PROTEZIONE CIVILE	16.808,66

	a) Spese per il personale	7.000,00
	b) Acquisto beni	0,00
	c) Prestazioni di servizi	9.500,00
	d) Trasferimenti	0,00
	e) Imposte e tasse	308,66
	<u>TOTALE</u>	<u>739.217,32</u>

4°) di introitare l'entrata di cui al punto 3°) al cap. 284 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;

5°) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

6°) di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

*

Stante l'urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e questi, concordando, con separata votazione approva all'unanimità.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BOERO MATTEO

Il Segretario comunale
F.to Scrocco Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-04-2019 al giorno 29-04-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant'Olcese, 30-04-2019

Il Funzionario inc.
F.to Bonicelli Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo

Sant'Olcese,

Il Funzionario inc.
Bonicelli Patrizia